



REGOLAMENTO SUI DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

(testo coordinato)

**Estratto "Capo II ALBO UNICO DELLE ASSOCIAZIONI"
Articoli da n. 67 a 74 - pp. 19 - 20**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/07/2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25/07/2018

deve essere predisposto sul sito istituzionale del Comune uno spazio apposito, denominato dalla dicitura “bacheca on line”, adatto al deposito delle proposte o dei contributi da parte dei cittadini. Nel secondo caso sarà predisposto uno spazio fisico messo a disposizione dal Comune. La durata di ogni pubblicazione è di sei mesi.

CAPO II – Albo Unico delle Associazioni

Articolo 67 – Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 10⁴ dello Statuto, è istituito l'Albo Unico delle Associazioni della Città di Pinerolo. L'albo Unico delle Associazioni ha lo scopo di favorire la sussidiarietà nei rapporti fra Amministrazione comunale e Cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Possono accedere all'Albo Unico delle Associazioni le associazioni di cui all'articolo 10⁵ dello Statuto comunale.

Articolo 68 – Requisiti

1. Ogni associazione regolarmente costituita, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione all'Albo Unico delle Associazioni purché:

- a) non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle leggi;
- b) abbia sede legale nel territorio della Città di Pinerolo oppure svolga attività documentabile all'interno del territorio comunale in uno dei settori indicati all'articolo 10⁶ dello Statuto comunale.

Articolo 69 – Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione all'Albo Unico delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia del documento di riconoscimento. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo ovvero, ove esista, lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti e la composizione dell'organismo direttivo, il referente per i rapporti con l'Amministrazione, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.

Articolo 70 – Iscrizione

1. In sede di prima compilazione, l'iscrizione all'Albo Unico delle Associazioni è disposta con provvedimento del Segretario Generale entro sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

2. La domanda può essere respinta per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 68 con provvedimento del Segretario Generale il quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto in merito all'aggiornamento dell'Albo Unico delle Associazioni, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dall'Albo Unico delle Associazioni. Il provvedimento di iscrizione all'Albo Unico delle Associazioni o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene comunicato al soggetto interessato entro i trenta giorni successivi all'adozione.

⁴ Statuto Comunale - Art. 10 Istituzione e cura dell'Albo Unico delle Associazioni - 1. E' istituito l'Albo unico delle Associazioni della Città di Pinerolo, cui possono accedere le associazioni a tutela dell'ambiente, del mondo animale e dei consumatori, le associazioni culturali, assistenziali, sportive e ricreative. 2. Il Segretario generale cura la tenuta dell'Albo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione e informazione dei cittadini

⁵ Cfr. nota 4

⁶ Cfr. nota 4

Articolo 71 – Iscrizione di diritto

1. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 72 – Aggiornamento dell'Albo

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'Albo, l'Amministrazione può richiedere alle Associazioni iscritte una relazione sull'attività svolta. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni. Qualora non potesse essere documentata alcuna attività nei due anni precedenti alla richiesta, il Comune procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo con provvedimento del Segretario Generale.

Articolo 73 – Segreteria

1. Il Segretario Generale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Unico delle Associazioni provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Articolo 74 – Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni dell'avvenuta istituzione dell'Albo Unico delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità attraverso inserimento sul sito web del Comune di idonea informativa e del modulo di iscrizione e mediante la stampa di apposito materiale informativo.

CAPO III – Patti di collaborazione

Articolo 75 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. In armonia con l'articolo 12⁷ dello Statuto e per dare attuazione agli articoli 118, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione, sono istituiti i patti di collaborazione fra cittadini e Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comunali. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241⁸.

Articolo 76 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con

⁷ Statuto Comunale - Art. 12 Forme di partecipazione popolare 1. Le forme di partecipazione alla gestione dell'amministrazione pubblica della Città di Pinerolo sono le istanze, le petizioni, le proposte, per l'adozione di atti di competenza della Giunta e del Consiglio comunale, i referendum propositivo, consultivo e abrogativo, le consulte, i patti di collaborazione fra cittadini e amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni nonché ogni altra forma prevista dal Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione e informazione dei cittadini.

⁸ L. 241/1990 - Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.